

Verbale assemblea associazione "L'ABBRACCIO dei piccoli"

L'anno 2020, il giorno nove, del mese di Ottobre , alle ore 19:00, presso il centro polivalente "l'Abbraccio dei piccoli" in via Bovio 65 in Noicattaro (ba), si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "L'ABBRACCIO dei piccoli" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig.ra Liturri Elsa , il quale chiama a verbalizzare il Sig. Liturri Giuseppe.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, sono intervenuti soci che rappresentano il numero legale per la validità dell'assemblea,, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

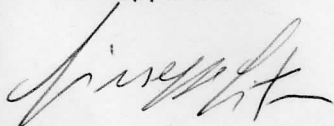
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Giuseppe Liturri



Agenzia
Entrate

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio territoriale di Bari

Registrato al n. 1884 del 03 NOV 2020 serie 3

ESENTE

L'Incaricato

Ugo COLAIANNI

Firma su delega del Direttore Provinciale
Michele GIAMMAROTA

Il Presidente

Liturri Elsa



Statuto Associazione di Promozione Sociale:

L'ABBRACCIO DEI PICCOLI - APS

Art. 1

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata **L'ABBRACCIO DEI PICCOLI - APS** in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Art. 2

L'associazione ha sede legale in Noicattaro (Bari) .

Il Comitato direttivo ha facoltà di istituire, di sopprimere unità locali operative e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria

La durata dell'associazione è illimitata.

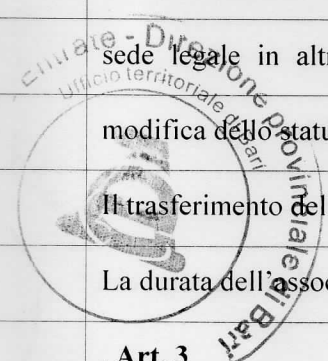
Art. 3

L'associazione non ha scopo di lucro è apartitica e non ha fini politici, razziali, confessionali e si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, così come previsto dalla L.383/2000 al fine di arrecare beneficio direttamente o indirettamente a singoli soggetti o alla collettività.

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui
all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno
2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del
bullismo e al contrasto della povertà educativa

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

a) Assistenza sociale socio-sanitaria

- Interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con
finalità educative e di socializzazione;
- Organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;
- Assistenza ed ogni altra forma di intervento socio-educativo
- Gestione di servizi di assistenza e recupero sociale di soggetti
svantaggiati, perseguitati, indigenti, ex carcerati, minori a rischio
devianza;
- Promozione e gestione di "centri di ascolto" nell'ambito delle strutture
direttamente gestite o anche di concerto con altri soggetti o enti.

Agenzia delle En-

b) Promozione ed attuazione di iniziative di beneficenza tese al sostegno,

alla elevazione sociale e culturale delle persone più deboli, disagiate ed

emarginate anche attraverso la istituzione e la gestione di Centri, Istituti,

Case, Collegi, Mense ed affini.

c) realizzazione di servizi nel campo della tutela dei diritti civili,

avendo come obiettivo la integrazione sociale e la difesa delle fasce sociali

deboli e/o degli immigrati e/o dei detenuti e/o dei perseguitati per motivi

politici, religiosi, razziali o ideologici e di quanti altri versino in stato di

bisogno o di emarginazione. Rientrano tra gli obiettivi di questo ambito: la

lotta contro la povertà, il miglioramento del tenore di vita e della capacità di

sviluppo endogeno dei beneficiari, la promozione di uno sviluppo umano

sostenibile, il rafforzamento dei processi di democrazia, il rispetto dei diritti

umani, la promozione della parità tra uomo e donna, la valorizzazione delle

risorse umane, in particolare mediante azioni di formazione.

d) Realizzazione di programmi istruttivi, educativi, formativi

integrati

- Interventi di sostegno e reinserimento scolastico e sociale;

Formazione extra-scolastica e servizi dopo scuola, finalizzata alla

prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico con la

gestione di strutture educativo-assistenziali per minori: scuole, centri diurni,

centri polivalenti, ecc..

- Animazione culturale per la gestione del tempo libero attraverso

l'organizzazione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, ecc.;

con finalità educative e di socializzazione;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	- promozione dello sport, finalizzato al perseguimento di una appropriata	
	utilizzo del tempo libero per il miglioramento qualitativo della	
	collettività, contribuendo ad una evoluzione formativa dei singoli e	
	consentendo ad essi di aderire alla vita associativa con responsabilità	
	consapevolezza ed un maggior grado di civica maturità; a tal fine	
	l'associazione contribuirà alla promozione, diffusione e pratica di tutti gli	
	sport, anche attraverso la gestione diretta di impianti sportivi e ricreativi	
	nonché mediante l'organizzazione di ogni altra manifestazione utile alla	
	promozione della conoscenza dello sport.	
	Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione potrà compiere tutte le attività	Agenzia delle
	immobiliari, mobiliari commerciali e finanziarie ritenute necessarie dall'organo	
	amministrativo e così anche partecipare ad altre associazioni con scopi analoghi o	
	affini, pur promuovendone la costituzione, restando comunque inibite le attività	
	riservate da leggi speciali.	
	Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale	
	prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone	
	aderenti agli enti associati.	
	Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad	
	altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché	
	collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità	
	statutarie.	
	Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche	
	attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto	
	a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.	

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 7. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

Art. 9. Il diniego della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative

Handwritten signatures and initials:
- Top signature: *[Illegible]*
- Middle signature: *[Illegible]*
- Bottom signature: *[Illegible]*
- Bottom initials: *SKS*

	dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle	
	cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.	
	Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al	
	Presidente e da evadersi entro 15 giorni.	
	Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni,	
	dall'appartenenza all'associazione.	
	I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra	
	somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.	
	I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli	
	eventuali regolamenti.	
	I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul	Agenzia da...
	patrimonio della stessa.	
	All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di	
	autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata	
	in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei	
	regolamenti emanati.	
	Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è	
	intrasmissibile.	
	Perdita della qualità di socio	
	Art. 11. La qualità di socio si perde:	
	a) per morte;	
	b) per morosità nel pagamento della quota associativa;	
	c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza	
	immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per	
	l'anno in corso;	

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Ci sono due categorie di soci:

Soci fondatori

coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci fondatori è subordinata al pagamento della quota sociale.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

	possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi	
	dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di cui all'art 17	
	comma 4 del D.P.R. n. 117/2017 e succ. modifiche, previa delibera del Consiglio	
	Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è	
	ammessa questa modalità di rimborso.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui	
	il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
	Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi	
	sociali nello svolgimento delle loro funzioni.	
	I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs.	
	n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo	
	svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.	
	I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.	
	Sostenitori	
	Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone	
	che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e	
	volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato	
	attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di	
	volta in volta intraprese dall'associazione.	
	Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni	
	di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari,	
	laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui	
	all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il	

numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero dei soci.

Art. 15

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente del Comitato.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 8 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non richiedono la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 16. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 17. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Handwritten signature: Elsa L. N.

	L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:	
	almeno una volta all'anno;	
	entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;	
	ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;	
	quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.	
	Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.	
	Art. 18. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.	
	All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.	
	Art. 19. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	discute ed approva il bilancio;	
	approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;	
	definisce il programma generale annuale di attività;	
	procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;	
	procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;	

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Elenco

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.1.15

1.1.16

1.1.17

1.1.18

1.1.19

1.1.20

1.1.21

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1.1.31

1.1.32

1.1.33

1.1.34

1.1.35

1.1.36

1.1.37

1.1.38

1.1.39

1.1.40

1.1.41

1.1.42

1.1.43

1.1.44

1.1.45

1.1.46

1.1.47

1.1.48

1.1.49

1.1.50

1.1.51

1.1.52

1.1.53

1.1.54

1.1.55

1.1.56

1.1.57

1.1.58

1.1.59

1.1.60

1.1.61

1.1.62

1.1.63

1.1.64

1.1.65

1.1.66

1.1.67

1.1.68

1.1.69

1.1.70

1.1.71

1.1.72

1.1.73

1.1.74

1.1.75

1.1.76

1.1.77

1.1.78

1.1.79

1.1.80

1.1.81

1.1.82

1.1.83

1.1.84

1.1.85

1.1.86

1.1.87

1.1.88

1.1.89

1.1.90

1.1.91

1.1.92

1.1.93

1.1.94

1.1.95

1.1.96

1.1.97

1.1.98

1.1.99

1.1.100

	Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.	
	Art. 21. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
	Art. 22. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.	
	Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.	
	Consiglio Direttivo	
	Art. 23. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.	
	Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.	
	Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito,	

indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

	• cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;	
	• predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;	
	• individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;	
	• predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;	
	• predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;	
	• conferisce procure generali e speciali;	
	• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;	
	• propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;	
	• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;	
	• ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;	
	• delibera in ordine alla perdita dello status di socio.	
	Art. 26. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.	
	Il Presidente	
	Art. 27. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere	

pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 28. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 29. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 30. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I	
	componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti	
	di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di	
	controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
	componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia	
	stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo	
	settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di	
	controllo.	
	I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.	
	31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo	
	è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga	
	opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della	
	rilevanza di contributi pubblici da gestire.	

Revisore legale dei conti

Art. 31. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a quando previsto dall' art.13 comma 2 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 33. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

	Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate	
	attività o progetti;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rimborsi derivanti da convenzioni;	
	e) rendite patrimoniali;	
	f) attività di raccolta fondi;	
	g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;	
	h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs.	
	n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di	
	interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo	
	pervenga all'associazione.	
	Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività	
	diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di	
	missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	Art. 34. Il patrimonio sociale è costituito da:	
	a) beni immobili e mobili;	
	b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;	
	c) donazioni, lasciti o successioni;	
	d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.	
	Art. 35. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel	
	modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.	
	Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un	
	socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e	

riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 36. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 37. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a quanto stabilito dall'art.14 comma 2 del D.Lgs 117/2017 e succ. modifiche,

Handwritten notes and signatures:
- A large signature on the right side of the page.
- The text "L. 4/2" written vertically.
- The text "Ese" written vertically.

l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il presidente

Elise Ltn.

Il segretario

Luigi Ltn.

